



**Guardia di Finanza**  
**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO EMILIA-ROMAGNA**  
**Ufficio Amministrazione**

**CONTRATTO**

**in forma privata per** l'affidamento dell'incarico di "servizio di assistenza psicologica" a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Emilia-Romagna mediante attivazione di uno sportello di ascolto presso il Comando I Gruppo Bologna (Via Luigi Tanari 19, Bologna) – periodo **01.02.2023-31.12.2025**, in un unico lotto.

**CIG Z24339860E**

L'anno 2023 il giorno 31 del mese di Gennaio, viene sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,

**tra**

**Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna della Guardia di Finanza**, con sede in Bologna, Via de' Marchi n. 2, nella persona del **Cap. Veronica Mugno**, il quale in virtù dell'art. 97 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 ed ai sensi degli articoli 10 comma 1, lett. h) e 28, comma 1, lett. b) della Determinazione del Comando Generale – Direzione di Amministrazione n. 9000 datata 24 gennaio 2006, interviene, in nome e rappresentanza della Guardia di Finanza, nella sua qualità di Capo Gestione Amministrativa del predetto **Ente** (di seguito per brevità anche "**Committente**", "**Stazione Appaltante**", "**SA**" o "**Amministrazione**");

**e**

la "**Dott.ssa Paladini Raffaella**", nata a (omissis) di seguito denominato anche "**Professionista**" o "**Aggiudicatario**"

**PREMESSO CHE:**

- a)** la CONSIP ha messo a disposizione uno strumento utilizzabile per l'esecuzione di gare sotto soglia costituito dal sistema informatico di negoziazione "ASP" (Application Service Provider) presso la piattaforma del Mercato Elettronico PA di Consip;
- b)** a mezzo Atto Autorizzativo/Determina a contrarre nr. 0299862/2021 del 10/09/2021, del Comandante dell'Ente, l'Amministrazione ha avviato una procedura da svolgersi mediante il cennato sistema ASP istituito da Consip S.p.A., volta all'affidamento dell'incarico di "servizio di assistenza psicologica" a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Emilia-Romagna mediante attivazione di uno sportello di ascolto presso il Comando I Gruppo Bologna (Via Luigi Tanari 19, Bologna) – periodo 01.01.2022-31.12.2025, in un unico lotto, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Capitolato Tecnico;
- c)** con la citata Determina a Contrarre l'Amministrazione autorizzava l'espletamento

-segue-



di una Gara ASP per gli importi a base d'asta indicati nella stessa, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- d) è stata pubblicata in data 26/10/2021 la procedura negoziata (ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b. del D.Lgs n. 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso il sistema informatico di negoziazione "ASP" (Application Service Provider) su piattaforma Consip;
- e) gli atti di gara sono stati quindi messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e sul sito internet dell'Amministrazione [www.gdf.gov.it](http://www.gdf.gov.it);
- f) con Determina di aggiudicazione prot. 0240983/2021 del 15/07/2021 adottata dal Comandante dell'Ente, l'Amministrazione ha approvato le risultanze della procedura di gara e disposto l'aggiudicazione dell'appalto, in favore del Professionista Dott.ssa Elisabetta Scalambra, quale soggetto che ha espresso l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- g) in data 02.02.2022 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione del "servizio di assistenza psicologica" a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Emilia-Romagna mediante attivazione di uno sportello di ascolto presso il Comando I Gruppo Bologna (Via Luigi Tanari 19, Bologna) – periodo 01.01.2022-30.11.2024, in un unico lotto.
- h) Con ricorso n. 196/2022, depositato presso il T.A.R. dell'Emilia-Romagna – Sezione Seconda di Bologna, la Dr.ssa Raffaella Paladini, ha impugnato la decisione dell'Amministrazione, chiedendo al Giudice adito:
  - (1) l'annullamento del disciplinare di gara, di tutti i verbali di gara nonché della determina di aggiudicazione in favore della citata Dott.ssa Elisabetta Scalambra;
  - (2) la declaratoria di inefficacia del contratto *medio tempore* concluso dall'Amministrazione con la stessa Dott.ssa Scalambra, nonché il risarcimento del danno in forma specifica, mediante il conseguimento dell'aggiudicazione e del subentro nel contratto in essere, ovvero, in via subordinata, la condanna al risarcimento per equivalente del danno ingiusto patrimoniale e non patrimoniale asseritamente patito per effetto dei provvedimenti impugnati.
- i) in data 17/11/2022, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna ha ricevuto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, copia della sentenza n° 757/2022 emessa in data 11/10/2022 dal T.A.R. Emilia-Romagna, Seconda Sezione di Bologna, con cui il Giudice ha disposto l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti connessi ed ha accolto la domanda di risarcimento del danno in forma specifica e, disposto il subentro nel contratto d'appalto per un periodo corrispondente all'oggetto dell'affidamento, entro un congruo termine, per consentire l'adozione delle misure necessarie alla sostituzione, ragionevolmente individuato nel 31/12/2022;
- j) in data 21/12/2022, l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la sentenza di cui al punto che precede, previa adozione di idonee misure cautelari, consistenti nella sospensione dell'efficacia della sentenza del T.A.R.;
- k) in data 20/01/2023, il Consiglio di Stato, all'esito dell'udienza in Camera di Consiglio tenutasi in data 19/01/2023, ha respinto l'istanza cautelare presentata



dall'Amministrazione, non ritenendo esistente il *fumus boni iuris* del gravame, disponendo il rinvio del procedimento all'udienza fissata per il giorno 13 luglio 2023;

- l) pertanto, tenuto conto che la sentenza del Tribunale Amministrativo Emilia Romagna è immediatamente esecutiva, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensiva presentata dall'Amministrazione, la stessa deve trovare immediata esecuzione;
- m) ciò posto, l'Amministrazione ha disposto la cessazione del contratto stipulato con la Dott.ssa Elisabetta Scalambra, a decorrere dal 31/01/2023, ed ha comunicato alla Dr.ssa Raffaella Paladini la volontà di stipulare un nuovo contratto, in ottemperanza al disposto dell'Autorità Giudiziaria;
- n) in data 31/01/2023 si procede alla stipula del contratto per l'esecuzione del "servizio di assistenza psicologica" a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza della Regione Emilia-Romagna mediante attivazione di uno sportello di ascolto presso il Comando I Gruppo Bologna (Via Luigi Tanari 19, Bologna) – periodo 01/02/2023 – 31/12/2025, in un unico lotto, della durata di 35 mesi, corrispondenti all'oggetto dell'affidamento in sede di gara;
- o) a tal fine, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa n. (omissis) emessa in data 11/07/2011 da Vittoria Assicurazioni Spa per l'importo di Euro massimale Rc: 500.000,00 per evento,
- p) il Professionista ha, altresì, ritualmente prestato in favore dell'Amministrazione la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento, mediante consegna dell'assegno circolare n. (omissis), in data 31/01/2023, intestato a Reparto T.L.A. Emilia Romagna Guardia di Finanza Bologna, dell'importo complessivo di € 2188.80;
- q) il Professionista ha espressamente preso atto ed accettato che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- r) il Professionista, con la sottoscrizione del contratto, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
- s) le Parti, con il presente Contratto, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1. (Riferimento normativo)**

1. L'incarico deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, degli oneri e delle condizioni previsti:
  - a. dal presente Contratto;
  - b. dal "Capitolato Tecnico", costituente parte integrante al presente atto (Allegato n. 01);



- c. dal Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
  - d. dalle disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
  - e. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti sopra richiamati;
  - f. dal "Capitolato Generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", emanato con D.M. 24.10.2014, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - g. dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche ed integrazioni).
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Professionista, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
  3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Professionista dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
  4. Il Professionista, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuto ad osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato. L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. L'Aggiudicatario in particolare è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, ove presenti.
  5. Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico dell'Aggiudicatario, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi nei confronti dell'Amministrazione.
  6. Restano parimenti a esclusivo carico dell'Aggiudicatario le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.
  7. L'esecuzione del contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente contratto.



8. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.
9. Con la stipula del contratto, il Professionista è reso edotto degli obblighi derivanti:
  - dal Codice Deontologico della Guardia di Finanza, adottato con Determinazione n.400.000 del 29/04/2016 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, adottato dalla SA (disponibile per la consultazione al seguente indirizzo internet: <http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/codice-deontologico.pdf>);dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022–2024 del Corpo della Guardia di Finanza disponibile per la consultazione al seguente indirizzo internet: <https://www.gdf.gov.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-ptpct/anno-2022> e si impegna ad osservare le disposizioni in essi contenute in/per quanto applicabili.
10. Si dà atto che tutti i documenti sopra citati, seppur non tutti materialmente allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **ARTICOLO 2. (Oggetto del servizio)**

1. Il Professionista incaricato si obbliga ad espletare, previ accordi diretti con l'Ufficio Sanitario – Sezione Infermeria, l'incarico di "Assistenza psicologica, attraverso l'attivazione di uno Sportello di ascolto", per le esigenze del personale amministrato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Emilia Romagna per il periodo **01/02/2023 – 31/12/2025 (35 mesi + eventuale proroga trimestrale)**, in ottemperanza alla vigente legislazione in materia e con l'osservanza delle prescrizioni di cui al "Capitolato Tecnico" allegato.
2. Per ogni utente che richiederà di fruire del servizio, il Professionista incaricato dovrà acquisire in forma scritta il **consenso** dell'interessato alla consulenza psicologica ed al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, registrando l'accesso secondo i modelli predisposti dalla Direzione di Sanità del Comando Generale del Corpo, che saranno custoditi a cura del medesimo.
3. Nello svolgimento dell'incarico, il Professionista è tenuto all'osservanza del Codice deontologico degli Psicologi italiani.

## **ARTICOLO 3. (Durata del Contratto)**

1. Il presente Contratto ha validità dal **01/02/2023** fino al **31/12/2025**, senza possibilità di rinnovo.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prolungarne la validità alla scadenza, fino ad un massimo di 3 (tre) mesi, nelle more dell'aggiudicazione della nuova procedura di gara.

## **ARTICOLO 4. (Compenso e valore del Contratto)**

1. Il Professionista, per l'incarico in argomento, nel corso di validità del Contratto,

come emerge dall'Offerta Economica presentata in fase di Gara, ha diritto al compenso orario pari ad **€ 24,00 orarie (Euro ventiquattro/00)**, iva esente e tutti gli oneri fiscali inclusi, così strutturato:

- per il periodo dal 1° febbraio 2023 al 30 novembre 2023 (totale ore stimate 264), per un importo complessivo pari a **€ 6.336,00** (IVA esente e oneri inclusi);
- per il periodo dal 1° dicembre 2023 al 30 novembre 2024 (totale ore stimate 312), per un importo complessivo pari a **€ 7.488,00** (IVA esente e oneri inclusi);
- per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 (totale ore stimate 336), per un importo complessivo pari a **€ 8.064,00** (IVA esente e oneri inclusi);

per un importo totale di **€ 21.888,00** (IVA esente e oneri inclusi), per il periodo di riferimento 01.02.2023-31.12.2025.

2. Le eccedenze rispetto alle ore settimanali e/o annue, rispetto a quelle massime previste, saranno valutate ed eventualmente ordinate da questa Amministrazione, separatamente rispetto al presente Contratto.
3. Tutti i compensi si intendono al lordo delle ritenute d'acconto, dei contributi di categoria e di ogni altro onere fiscale o contributivo eventualmente a carico del percipiente. L'ammontare del compenso orario è da intendersi impegnativo ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile ed imprevedibile, con espressa rinuncia da parte del Professionista a qualsiasi revisione dello stesso.

#### **ARTICOLO 5. (Deposito cauzionale)**

A garanzia della corretta esecuzione del servizio, e quindi a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto, il Professionista ha prodotto l'assegno circolare n. (omissis) di importo pari a € 2.188,80. Il Professionista si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fideiussoria per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento degli obblighi assunti.

#### **ARTICOLO 6. (Assenze)**

1. Eventuali e giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con preavviso di almeno sette giorni, o verbalmente nei casi di urgenza, all'Ufficio Sanitario – Sezione Infermeria.
2. Si applicano le prescrizioni di cui all'Art. 6 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 7. (Modalità di pagamento)**

Il pagamento dei compensi avverrà mediante bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, che verrà rilasciata dal Professionista con le modalità di cui all'Art.13 del Capitolato Tecnico, per il tramite del Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 209-214, della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i., con le modalità ed i formati di cui al D.M. 55 del 3 aprile 2013.

#### **ARTICOLO 8. (Ritardo dei pagamenti per carenza di fondi)**

Il Professionista si impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo medesimo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

#### **ARTICOLO 9. (Tracciabilità dei flussi finanziari)**



Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

A tal fine, comunica e dedica, per le operazioni connesse al presente contratto, il conto corrente bancario aperto (omissis)

#### **ARTICOLO 10. (Vigilanza e penalità)**

1. Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, appositamente incaricato, provvederà a riferire tempestivamente al Responsabile del procedimento, in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
2. L'Amministrazione applicherà al contraente le penalità previste dal D.M. 24 ottobre 2014, n. 181, recante "Regolamento sul Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", con le modalità indicate all'Art. 9 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 11. (Tutela contro azioni di terzi - copertura assicurativa)**

1. Il Professionista è direttamente responsabile di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, ai suoi beni ed ai beni messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni di terzi, facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose.
2. L'Amministrazione deve intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni procurati a terzi nell'effettuazione del servizio.
3. In proposito il Professionista, prima della sottoscrizione del presente atto, ha costituito e consegnato all'Amministrazione, in copia, la polizza assicurativa n. (omissis), con scadenza 11.07.2023, che il professionista si impegna a rinnovare per tutta la durata del servizio, per la copertura dei rischi derivanti da Responsabilità civile verso i terzi per tutte le attività relative al servizio in parola, con adeguati massimali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

#### **ARTICOLO 12. (Risoluzione e Recesso)**

1. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione ovvero il recesso nei casi previsti dalla normativa vigente tra cui il Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento della Guardia di Finanza (D.M. 24.10.2014 n. 181) ed il Capitolato Tecnico, con particolare riferimento all'Art.10.
2. Il presente Contratto s'intende, altresì, risolto di diritto, qualora dagli esiti degli ulteriori accertamenti previsti dalle disposizioni vigenti, risulti un impedimento a contrarre a carico del Professionista.

#### **ARTICOLO 13. (Divieto di subappalto)**

Si applica l'art.11 del Capitolato Tecnico.

#### **ARTICOLO 14. (Oneri)**

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione del Contratto, compresi i bolli legali, sono a carico del Professionista, che

assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi. Trattandosi di scrittura privata, il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del Professionista, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

#### **ARTICOLO 15. (Clausola di salvaguardia)**

1. È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione committente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico del professionista per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente l'obbligazione commerciale, previa valutazione dell'interesse pubblico alla realizzazione tempestiva del servizio da essa disciplinato.
2. In caso di sentenza definitiva di condanna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto ed all'esecuzione in danno dell'incaricato.
3. L'Amministrazione si riserva altresì l'adozione di analoghi provvedimenti sospensivi e/o risolutivi in caso di procedimenti e/o provvedimenti disciplinari attivati dal competente Ordine degli Psicologi.

#### **ARTICOLO 16. (Obblighi di riservatezza)**

1. Il Professionista incaricato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

#### **ARTICOLO 17. (Disposizioni antimafia)**

1. La validità ed efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte dell'Aggiudicatario della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del contratto stesso, incluse le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..
2. In particolare, l'Aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Professionista s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
  - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico del Professionista stesso ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto;
  - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

4. L'Ente si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 2 nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove il Professionista non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo.

#### **ARTICOLO 18. (Trattamento dei dati personali)**

1. Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del Contratto e l'esecuzione dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Professionista acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, esclusivamente per obblighi di legge.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### **ARTICOLO 19. (Foro competente)**

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente Contratto, viene stabilita la competenza del Foro di Bologna.

#### **ARTICOLO 20. (Norme di rinvio)**

1. Per tutto ciò che non è specificatamente espresso nel presente Contratto e suoi allegati ed in quanto non in contraddizione con esso, valgono le norme previste dalle condizioni del "Capitolato Generale d'Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza" - approvato con D.M. 24.10.2014, n. 181 - che il Professionista dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte e che non si allega al presente atto, pur facendone parte integrante, nonché dal Libro IV del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

#### **ARTICOLO 21. (Varie)**

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.



3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni di cui all' Art.1 del presente Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto. Bologna

31.01.2023

IL PROFESSIONISTA

Raffaela Paladini

L'AMMINISTRAZIONE



Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (condizioni generali di contratto), Il Professionista dichiara espressamente di aver preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole di questo contratto ed in particolare quelle contenute negli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

Bologna,

31.01.2023

FIRMATO L'ORIGINALE

IL PROFESSIONISTA

Raffaela Paladini